

CORTE DI CASSAZIONE

Assegno di mantenimento deducibile se pagato a tranche

Alberici a pag. 39

CASSAZIONE/ Accolto il ricorso delle Entrate e ribaltata la tesi della Ctr di Milano

Assegni deducibili se a tranche

Niente agevolazione se si versa all'ex in unica soluzione

DI DEBORA ALBERICI*

È indeducibile dall'Irpef l'assegno di mantenimento corrisposto alla ex in un'unica soluzione. L'agevolazione fiscale spetta solo in caso di contributo periodico.

Lo ha sottolineato la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 29178 del 12 novembre 2019, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate ribaltando il verdetto della Ctr di Milano.

In particolare la sezione tributaria ha reso un verdetto senza più appello per il contribuente che aveva consegnato alla ex un assegno di 67 mila euro, in virtù di un accordo preso in sede di separazione.

Lo aveva dedotto dal reddito ma poi l'ufficio aveva emesso un recupero a tassazione. Lui lo aveva impugnato e di fronte a Ctp e Ctr meneghine la tesi della difesa aveva retto.

Ora la Suprema corte ha completamente ribaltato le sorti della vicenda decidendo nel merito per la validità dell'atto impositivo.

Gli Ermellini hanno infatti ricordato che in tema di one-

dell'autorità giudiziaria. Tale differente trattamento, come affermato dalla Corte costituzionale nella ordinanza n. 383 del 2001, è riconducibile alla discrezionalità legislativa la quale, riguardando due forme di adempimento tra loro diverse, una soggetta alle variazioni temporali e alla successione delle leggi, l'altra capace di definire ogni rapporto senza ulteriori vincoli per il debitore, non risulta né irragionevole, né in contrasto con il principio di capacità contributiva.

Di più: per la Cassazione, in tema di Irpef, l'art. 10 del dpr n. 597 del 1973 non consente la deducibilità dal reddito dell'assegno corrisposto in un'unica soluzione, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della legge n. 898 del 1970, all'ex coniuge.

Di diverso avviso la procura generale che aveva invece chiesto di confermare l'invalidità dell'atto impositivo.

cassazione.net

© Riproduzione riservata

ri deducibili dal reddito delle persone fisiche, l'art. 10, primo comma, lettera g), del

dpr n. 597 del 1973 (al pari dell'art. 10, primo comma, lett. c), dpr n. 917 del 1986)

limita la deducibilità, ai fini dell'applicazione dell'Irpef, solo all'assegno periodico,

e non anche a quello corrisposto in unica soluzione, al coniuge, in conseguenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risulta da provvedimento

